



Concetto generale delle misure di protezione nelle strutture gestite da levatrici durante la pandemia da Covid-19

Basato su:

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare \(Ordinanza COVID-19 situazione particolare\) del 19 giugno 2020 \(Stato 19 ottobre 2020\) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie \(LEp\), del 19 giugno 2020 \(Stato 23.06. 2021\)](#)

Attenzione:

Il concetto verrà costantemente aggiornato alle più recenti raccomandazioni fornite da fonti che riteniamo rilevanti, e quindi pubblicato sul nostro [sito web](#). Le norme regionali o cantonali vigenti nel luogo di residenza o di lavoro si applicano anche alle singole levatrici, ma non possono essere elencate nei concetti FSL.

La Confederazione allenta i provvedimenti contro il coronavirus 23.06.2021

Dal 26 giugno:

- Aperte le discoteche e le sale da ballo
- Aperti i parchi acquatici
- Raccomandazione e non più obbligo del telelavoro
- Certificato COVID**
Obbligatorio: discoteche, sale da ballo e grandi manifestazioni
Facoltativo: manifestazioni più piccole, strutture per lo sport, la cultura e il tempo libero, ristoranti

Manifestazioni

- Senza certificato, con obbligo di stare seduti**
Non più di 1000 persone
- Con certificato**
Nessuna restrizione
- Senza certificato, senza obbligo di stare seduti**
All'aperto: non più di 500 persone
Al chiuso: non più di 250 persone

Obbligo della mascherina

- Allentato sul posto di lavoro (decide il datore di lavoro)
- Revocato all'aperto
- Allentato nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole professionali (decidono i Cantoni)

Ristoranti

- All'aperto: nessuna restrizione**
Al chiuso: dati di contatto di una persona per gruppo
- Sport e cultura**
All'aperto: nessuna restrizione
Al chiuso: dati di contatto
Esibizioni di cori ammesse anche al chiuso

Come finora:

- Obbligo della mascherina al chiuso: manifestazioni senza certificato COVID, ristoranti, negozi e trasporti pubblici
- Incontri privati con non più di 30 persone (all'aperto: 50)
- Raccomandazione: farsi vaccinare

Chi deve elaborare un piano di protezione?

«I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

In altre parole: ogni levatrice che offre corsi o servizi aggiuntivi all'interno della terapia individuale (p.es. agopuntura) ha bisogno di un piano di protezione, indipendentemente dal fatto che il corso si svolga nella propria sede, in locali di terzi o all'aperto. Ciò include anche tutti gli studi di levatrici e le case di nascita. Quest'obbligo si applica anche a tutti i fornitori di formazione continua. In ogni piano di protezione deve essere designata una persona responsabile del piano e dei contatti con le autorità competenti. Le levatrici sono professioniste della salute [LPSan](#) e le regole dell'UFSP circa l'obbligo di indossare la mascherina si applicano a tutte le offerte aggiuntive che le levatrici forniscono sia per le prestazioni coperte dall'assicurazione di base che (yoga in gravidanza, pilates post-parto, ecc.) Per palestre e studi yoga vigono altri regolamenti dell'Ufficio federale dello sport, che NON riguardano le levatrici e le loro prestazioni.

Perché non posso adottare un piano della FSL?

Le diverse dimensioni delle aule e dei locali adibiti ai trattamenti, le differenze tra ingressi e uscite, servizi igienici, guardaroba e le varie offerte delle levatrici non consentono una soluzione uniforme per tutte le levatrici in Svizzera. Il concetto generale della FSL dovrebbe però aiutare le levatrici interessate a sviluppare un piano di protezione per la propria organizzazione.

Chi deve approvare il piano di protezione?

È sufficiente pubblicare il piano di protezione sulla propria homepage e inviarlo su richiesta. Se il medico cantonale ritiene che il piano di protezione non sia sufficiente, può vietare alla levatrice interessata di fornire i propri servizi.

Il piano di protezione deve includere i seguenti punti:

«Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1. Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2. Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3. Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).






3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.


4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione (Il Consiglio federale svizzero, 2020)».

In altre parole:

	<p>Misure di protezione generali: le misure di protezione dell'UFSP devono essere osservate senza eccezioni. Un lavabo con sapone o un distributore di disinfettante deve essere sempre accessibile nella zona d'ingresso. Bisogna prestare attenzione all'uso corretto di indumenti di protezione, mascherine, guanti e camici.</p>
	<p>Tenersi a distanza: il principio generale è che il rischio di contagio aumenta quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti.</p>
	<p>L'obbligo della mascherina: In tutti i locali chiusi e in tutte le strutture accessibili al pubblico vige l'obbligo della mascherina. In caso di contatto diretto con donne incinte, partorienti e puerpere, la levatrice, la cliente e tutte le persone presenti di età superiore a 12 anni devono indossare sempre la mascherina chirurgica ad uso medico. Le levatrici devono indossare per lavorare, anche in ambito ambulatoriale, indumenti da lavoro.</p>
	<p>Dati di contatto: la scelta dei dati di contatto da registrare mira a consentire la presa di contatto da parte delle autorità cantonali in caso di infezione. Sono richiesti: nome e cognome, domicilio e numero di telefono. I dati di contatto non devono essere raccolti separatamente se è possibile accedervi tramite database esistenti (ad esempio elenchi di corsi, software di contabilità, calendario degli appuntamenti in ambulatorio, ecc.). Se vengono raccolti i dati di contatto, le persone interessate devono essere informate della raccolta e del suo scopo. Se i dati di contatto sono già disponibili, occorre informare in merito all'uso previsto.</p>
	<p>Igiene: il concetto di igiene deve essere adattato come segue: dopo ogni utilizzo è necessario disinfettare con una soluzione alcolica al 70% o col sapone tutte le superfici e gli ausili, i tappetini, le palline, ecc. Disinfettare anche le maniglie delle porte, i servizi igienici, ecc. Per pulire e arieggiare,</p>

	<p>è necessario programmare un intervallo sufficiente tra due attività, in genere 15-30 minuti.</p>
	<p>Prevenzione: le persone che si sentono male o sono malate non dovrebbero partecipare a manifestazioni, terapie, lezioni e nemmeno tornare a casa. Si deve prestare particolare attenzione e proteggere le donne incinte, le persone di età superiore a 65 anni e le persone con malattie preesistenti che le rendono particolarmente vulnerabili (soprattutto nel caso di donne giovani con ipertensione, asma, diabete di tipo 1, post chemioterapia, malattie cardiache, obesità di 3° grado (BMI ≥ 40 kg/m2). ecc.).</p>

[Ufficio federale della sanità pubblica UFSP: Nuovo coronavirus: provvedimenti e ordinanze, 04.05.2021](#)

[Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare](#)

<https://www.swissnoso.ch/it/>

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/gesundheitsberufe-der-tertiaerstufe/bundesgesetz-ueber-die-gesundheitsberufe.html>

Modelli e pittogrammi da scaricare. <https://ufsp-coronavirus.ch/download/>